

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 247

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni


50° anno

20 ottobre 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Corte di giustizia	
2007/C 247/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 235 del 6.10.2007	1
	V <i>Avvisi</i>	
	PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI	
	Corte di giustizia	
2007/C 247/02	Causa C-285/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 giugno 2007 — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften	2
2007/C 247/03	Causa C-309/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 5 luglio 2007 — Firma Baumann GmbH/Land Hessen	2
2007/C 247/04	Causa C-318/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 luglio 2007 — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid	3
2007/C 247/05	Causa C-326/07: Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	3

IT


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 247/06	Causa C-331/07: Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	4
2007/C 247/07	Causa C-336/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 19 luglio 2007 — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk	5
2007/C 247/08	Causa C-343/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Torino (Italia) il 25 luglio 2007 — Bavaria N.V. e Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund e.V.	5
2007/C 247/09	Causa C-351/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 30 luglio 2007 — CEPAV DUE — Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e altri	7
2007/C 247/10	Causa C-352/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, F.I.R.M.A. Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e altri	7
2007/C 247/11	Causa C-353/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — Sanofi Aventis SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)	8
2007/C 247/12	Causa C-354/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)	9
2007/C 247/13	Causa C-355/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — Schering Plough SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri	10
2007/C 247/14	Causa C-356/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — Bayer SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Ministero della Salute	11
2007/C 247/15	Causa C-357/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 31 luglio 2007 — The Queen su domanda proposta dalla TNT Post UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs e Royal Mail Group Ltd	12
2007/C 247/16	Causa C-364/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Kerkyras il 2 agosto 2007 — Vasilaki Spyridon e altri/Dimos Kerkyraion	12
2007/C 247/17	Causa C-365/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 agosto 2007 — Simesa SpA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri	13
2007/C 247/18	Causa C-366/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 agosto 2007 — Abbott SpA/Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)	14
2007/C 247/19	Causa C-367/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 agosto 2007 — Baxter SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri	15



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 247/20	Causa C-371/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 3 agosto 2007 — Danfoss A/S e AstraZeneca A/S/Skatteministeriet	16
2007/C 247/21	Causa C-373/07 P: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-216/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee	17
2007/C 247/22	Causa C-374/07 P: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-198/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee	17
2007/C 247/23	Causa C-393/07: Ricorso presentato il 9 agosto 2007 — Repubblica italiana/Parlamento europeo	18
2007/C 247/24	Causa C-395/07: Ricorso proposto il 23 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania	19
2007/C 247/25	Causa C-399/07: Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	19
2007/C 247/26	Causa C-412/07: Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda	20
2007/C 247/27	Causa C-417/07: Ricorso proposto l'11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	20
2007/C 247/28	Causa C-190/06: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 11 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Belgacom Mobile SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications	20
2007/C 247/29	Causa C-330/06: Ordinanza del presidente della Corte 26 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda	21
2007/C 247/30	Causa C-51/07: Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	21

Tribunale di primo grado


2007/C 247/31	Causa T-196/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — MTU Friedrichshafen/Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile — Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Responsabilità solidale)	22
2007/C 247/32	Causa T-68/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione («Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica ellenica alla compagnia aerea Olympic Airways — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dello stesso — Applicazione abusiva dell'aiuto — Aiuti nuovi — Onere della prova — Diritto di essere sentiti — Criterio del creditore privato — Errore di fatto — Errore manifesto di valutazione — Motivazione — Articolo 87 nn. 1 e 3, lett. c), CE»)	22



2007/C 247/33	Causa T-259/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Nikolaou/Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Inchiesta dell'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) concernente un membro della Corte dei conti — Divulgazione di informazioni — Protezione di dati di carattere personale — Accesso al fascicolo d'inchiesta e alla relazione dell'OLAF — Violazione sufficientemente qualificata delle norme di diritto che attribuiscono diritti ai singoli — Nesso di causalità — Danno»)	23
2007/C 247/34	Causa T-291/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI) («Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario nominativo GRANA BIRAGHI — Protezione della denominazione d'origine "Grana Padano" — Assenza di genericità — Art. 142 del regolamento (CE) n. 40/94 — Regolamento (CEE) n. 2081/92»)	23
2007/C 247/35	Causa T-348/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Koninklijke Friesland Foods/Commissione («Aiuti di Stato — Regime fiscale di aiuti attuato dai Paesi bassi — Attività di finanziamento internazionale di gruppi d'impresa — Decisione che dichiara il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune — Disposizione transitoria — Protezione del legittimo affidamento — Principio di uguaglianza di trattamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire»)	24
2007/C 247/36	Causa T-25/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — González y Díez/Commissione («Aiuti di Stato — Aiuti destinati a coprire oneri eccezionali di ristrutturazione — Revoca di una decisione precedente — Scadenza del Trattato CECA — Competenza della Commissione — Continuità dell'ordinamento giuridico comunitario — Assenza di violazione di forme sostanziali — Tutela del legittimo affidamento — Errore manifesto di valutazione»)	24
2007/C 247/37	Causa T-36/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — API/Commissione («Accesso ai documenti — Memorie depositate dalla Commissione nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale — Decisione che nega l'accesso»)	25
2007/C 247/38	Causa T-230/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Finlandia/Commissione («FEAOG — Sezione "Garanzia" — Regime di controllo degli aiuti alla superficie in talune regioni — Spese escluse dal finanziamento comunitario»)	25
2007/C 247/39	Cause riunite T-239/04 e T-323/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Italia e Brandt Italia/Commissione (Aiuti di Stato — Normativa contenente disposizioni urgenti a favore dell'occupazione per le imprese in difficoltà — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dell'aiuto versato)	26
2007/C 247/40	Causa T-249/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Combescot/Commissione («Pubblico impiego — Dipendenti — Molestie psicologiche — Doveri di assistenza — Rapporto di evoluzione della carriera per l'esercizio 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Mancanza di interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni»)	26
2007/C 247/41	Causa T-250/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Combescot/Commissione («Pubblico impiego — Dipendenti — Copertura del posto di capo delegazione in Colombia — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Mancanza di interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni»)	27

2007/C 247/42	Causa T-358/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Neumann/UAMI (Forma di testa di microfono) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale che si presenta con la forma di testa di microfono — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») 27	27
2007/C 247/43	Causa T-363/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Koipe/UAMI — Aceites del Sur, (La Española) («Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario “La Española” — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali e comunitari “Carbonell” — Rigetto dell’opposizione — Elementi dominanti — Somiglianza — Rischio di confusione — Potere di riforma») 28	28
2007/C 247/44	Causa T-448/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Commissione/Trends («Clausola compromissoria — Quarto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti riguardanti progetti nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune — Assenza di documenti giustificativi e non conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso delle somme versate») 28	28
2007/C 247/45	Causa T-449/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Commissione/Trends (Clausola compromissoria — Secondo programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nel settore dell’informatica del trasporto stradale e delle telecomunicazioni — Mancanza di documenti giustificativi di una parte delle spese dichiarate — Facoltà di recedere dai contratti — Contratti scaduti) 29	29
2007/C 247/46	Causa T-30/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Prym e Prym Consumer/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo degli articoli da cucito (aghi) — Ripartizione dei mercati dei prodotti — Ripartizione del mercato geografico — Ammende — Linee direttrici per il calcolo dell’importo delle ammende — Obbligo di motivazione — Gravità e durata della violazione — Comunicazione sulla cooperazione) 29	29
2007/C 247/47	Causa T-36/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Coats Holdings e Coats/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) — Ripartizione del mercato del prodotto — Ripartizione del mercato geografico — Valutazione delle prove — Partecipazione alle riunioni — Accordo tripartito — Ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti») 30	30
2007/C 247/48	Causa T-60/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — UFEX e altri/Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato della posta rapida internazionale — Decisione di rigetto della denuncia — Annullamento della decisione di rigetto della denuncia da parte del giudice comunitario — Riesame e nuovo rigetto della denuncia — Impresa pubblica») 30	30
2007/C 247/49	Causa T-243/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Grecia/Commissione («FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Seminativi — Olio d’oliva — Audit finanziario — Termine di 24 mesi») 31	31
2007/C 247/50	Causa T-304/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Cain Cellars/UAMI (Rappresentazione di un pentagono) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo costituito dalla rappresentazione di un pentagono — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Semplicità del segno») 31	31

2007/C 247/51	Causa T-140/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Philip Morris Products/UAMI (forma di un pacchetto di sigarette) («Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un pacchetto di sigarette — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	32
2007/C 247/52	Causa T-141/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Glaverbel/UAMI (Struttura di una superficie di vetro) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante la struttura di una superficie di vetro — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di prova del carattere distintivo acquisito con l'uso)	32
2007/C 247/53	Causa T-164/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — ColArt/Americas/UAMI (BASICS) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BASICS — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Marchio descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito con l'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94)	33
2007/C 247/54	Causa T-184/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Commissione/Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory («Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell'informazione (progetto Crossmarc) — Mancata esecuzione del contratto — Rimborso dell'anticipo versato dalla Comunità — Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali — Procedimento in contumacia»)	33
2007/C 247/55	Causa T-20/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007 — Commissione/Chatziioannidou («Ricorso — Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Annullamento in primo grado di decisioni della Commissione relative al calcolo degli anni pensionabili — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali»)	34
2007/C 247/56	Causa T-186/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 agosto 2007 — SELEX Sistemi integrati/Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Concorrenza — Decisione della Commissione che respinge una denuncia ai sensi dell'art. 82 CE — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto — Effettività del danno)	34
2007/C 247/57	Causa T-46/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 agosto 2007 — Galileo Lebensmittel/Commissione (Ricorso di annullamento — Attuazione del dominio di secondo livello «eu» — Registrazione del nome di dominio «galileo.eu» — Uso riservato alle istituzioni, agli organi e agli organismi della Comunità — Legittimazione ad agire — Irricevibilità)	35
2007/C 247/58	Causa T-301/07: Ricorso proposto il 5 agosto 2007 — Lumenis/UAMI (FACES)	35
2007/C 247/59	Causa T-310/07: Ricorso proposto il 17 agosto 2007 — gardeur/UAMI — Blue Rose (g)	36
2007/C 247/60	Causa T-318/07: Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — The National Association of Licensed Opencast Operators/Commissione	36
2007/C 247/61	Causa T-320/07: Ricorso proposto il 24 agosto 2007 — Jones e a./Commissione	37
2007/C 247/62	Causa T-324/07: Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — Plant e altri/Commissione	38




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 247/63	Causa T-326/07: Ricorso proposto il 30 agosto 2007 — Cheminova e altri/Commissione	38
2007/C 247/64	Causa T-327/07: Ricorso proposto il 29 agosto 2007 — Patrick Holding/UAMI — Cassera (PATRICK EXCLUSIVE)	39
2007/C 247/65	Causa T-329/07: Ricorso proposto il 3 settembre 2007 — UPS Europe e UPS Deutschland/Commissione	39
2007/C 247/66	Causa T-331/07: Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — Chupa Chups/Commissione	40
2007/C 247/67	Causa T-300/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2007 — easyJet/Commissione	41
2007/C 247/68	Causa T-220/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2007 — JAKO-O/UAMI — P.I. Fashion (JAKO-O)	41

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 247/69	Causa F-68/07: Ricorso proposto il 6 luglio 2007 — Gering/Europol	42
2007/C 247/70	Causa F-78/07: Ricorso proposto il 27 luglio 2007 — Boudova e a./Commissione	42
2007/C 247/71	Causa F-81/07: Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Barbin/Parlamento	43
2007/C 247/72	Causa F-86/07: Ricorso presentato il 25 agosto 2007 — Marcuccio/Commissione	44
2007/C 247/73	Causa F-87/07: Ricorso presentato il 31 agosto 2007 — Marcuccio/Commissione	45

Rettifiche

2007/C 247/74	Corrigendum alla comunicazione sulla Gazzetta ufficiale nella causa T-263/07 (GU C 223 del 22.9.2007, pag. 12)	46
---------------	--	----



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2007/C 247/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 235 del 6.10.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 223 del 22.9.2007

GU C 211 dell'8.9.2007

GU C 183 del 4.8.2007

GU C 170 del 21.7.2007

GU C 155 del 7.7.2007

GU C 140 del 23.6.2007

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 giugno 2007 — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(Causa C-285/07)

(2007/C 247/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

Parti*Ricorrente:* Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG*Convenuto:* Finanzamt Stuttgart-Körperschaften**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE ⁽¹⁾ (GU L 225, pag. 1), osti alla normativa fiscale di uno Stato membro in base alla quale, in caso di conferimento delle quote di una società di capitali comunitaria ad un'altra società di capitali comunitaria la società conferente può conservare il valore contabile delle quote conferite solo nel caso in cui la società di capitali beneficiaria abbia a sua volta contabilizzato le quote conferite al valore nominale (c.d. corrispondenza contabile biunivoca).
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la situazione normativa in esame contrasti con gli artt. 43 CE e 56 CE, sebbene la c.d. corrispondenza contabile biunivoca sia imposta anche nel caso di conferimento delle quote di una società di capitali ad una società di capitali illimitatamente soggetta all'imposta in Germania.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 5 luglio 2007 — Firma Baumann GmbH/Land Hessen

(Causa C-309/07)

(2007/C 247/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti*Ricorrente:* Firma Baumann GmbH*Convenuto:* Land Hessen**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il legislatore nazionale, nell'avvalersi delle possibilità previste dall'art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/42/CE, e dal n. 4, lett. a), del capitolo I dell'allegato A per l'aumento, per determinati stabilimenti, del livello forfettario, e 4, lett. b), per la riscossione di un contributo specifico che copra i costi sostenuti, sia strettamente vincolato alla struttura del contributo prevista nell'allegato A, capitolo I, nn. 1 e 2a, (per tipo di animale, animale giovane o adulto, peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare l'importo del contributo, possa differenziarne l'ammontare tra ispezioni su capi destinati al macello nelle grandi aziende e altre ispezioni, e graduare inoltre l'importo del contributo in ordine decrescente anche tra tali due gruppi a seconda del numero dei capi macellati per tipo di animale, sul solo presupposto che ciò corrisponda ai costi effettivi.

2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello nel normale orario di macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano essere inclusi nell'importo forfettario (maggiorato) del contributo per tutti i soggetti passivi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 luglio 2007 — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid

(Causa C-318/07)

(2007/C 247/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hein Persche

Convenuto: Finanzamt Lüdenscheid

Questioni pregiudiziali

1) Se doni in natura da parte di un cittadino di uno Stato membro sotto forma di beni di uso quotidiano ad enti aventi sede in un altro Stato membro e che sono riconosciuti di pubblica utilità in base al diritto di uno Stato membro rientrino nell'ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea).

2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1:

Tenuto conto dell'obbligo delle autorità fiscali di verificare le dichiarazioni dei soggetti passivi e del principio di proporzionalità (art. 5, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea), se sia in contrasto con la libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea) il fatto che, in base al diritto di uno Stato membro, doni ad enti di pubblica utilità godono di agevolazioni fiscali soltanto qualora questi ultimi sono domiciliati in detto Stato membro.

3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 2:

Se la direttiva 77/799/CEE legittimi un obbligo delle autorità fiscali di uno Stato membro, al fine di chiarire la fattispecie realizzatasi in un altro Stato membro, di avvalersi della collaborazione delle autorità amministrative dell'altro Stato membro, o se si possa opporre al soggetto passivo il fatto che lo stesso, in base al diritto processuale del suo Stato membro, in caso di attività relativa all'estero è soggetto all'obbligo di accertamento (onere oggettivo della prova).

Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-326/07)

(2007/C 247/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che mediante l'inclusione di disposizioni quali quelle contenute nell'articolo 1.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, sulla definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, modificato dall'articolo 4, comma 227 lettere a), b) e c) della legge finanziaria n. 350/2004, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i criteri di cui all'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 per l'esercizio dei poteri speciali, previsti dall'art. 4 comma 227 lettera a), b) e c) della legge n. 350/2004 non sono sufficientemente specifici o precisi per consentire all'investitore di un altro Stato membro di conoscere quando i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 227 della legge n. 350/2004 saranno utilizzati.

I poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) sono l'opposizione all'assunzione da parte di investitori di partecipazioni rilevanti che rappresentano almeno il 5 % dei diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle Finanze, l'opposizione alla conclusione di patti e accordi tra azionisti che rappresentano il 5 % di diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze e il potere di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, o di cambiamento dell'oggetto sociale, criteri applicabili a tutti i settori menzionati all'art. 4, comma 227, primo paragrafo, della legge (difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi).

La Commissione alla luce della giurisprudenza della Corte (v. Commissione c. Spagna C-463/00; Commissione c. Francia C-483/99, Commissione c. Belgio C-503/99 e Commissione c. Paesi Bassi C-282/04 e C-293/04) considera quindi che la normativa in parola vada oltre quanto necessario per conseguire gli interessi pubblici previsti dall'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 e che essa sia contraria rispettivamente all'art. 56 CE e all'art. 43 CE. La Commissione considera che per i settori regolamentati, come il settore dell'energia, del gas e delle telecomunicazioni l'obiettivo della tutela degli interessi vitali dello Stato può essere conseguito mediante l'adozione di misure di regolamentazione delle attività meno restrittive quali la direttiva 2003/54/CE ⁽¹⁾ e la direttiva 2003/55/CE ⁽²⁾ o la direttiva 2002/21/CE ⁽³⁾ e le direttive 2002/19/CE ⁽⁴⁾, 2002/20/CE ⁽⁵⁾, 2002/22/CE ⁽⁶⁾ e 2002/58/CE ⁽⁷⁾. La Commissione considera che la stessa regolamentazione inoltre garantirebbe la salvaguardia di approvvigionamenti minimi nazionali e che non esiste alcun nesso causale tra la necessità di garantire l'approvvigionamento energetico, la fornitura dei servizi pubblici e il controllo dell'assetto proprietario o della gestione dell'impresa.

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37.

⁽²⁾ GU L 176, p. 57.

⁽³⁾ GU L 108, p. 33.

⁽⁴⁾ GU L 108, p. 7.

⁽⁵⁾ GU L 108, p. 21.

⁽⁶⁾ GU L 108, p. 51.

⁽⁷⁾ GU L 201, p. 37.

Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-331/07)

(2007/C 247/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a sanare la grave insufficienza di personale dei servizi addetti all'esecuzione dei controlli veterinari in Grecia, con eventuale compromissione della corretta ed efficace applicazione della normativa veterinaria

comunitaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della citata normativa.

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti amministrativi necessari, da un lato, per ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004») nonché all'obbligo di disporre di una quantità congrua di personale qualificato ed esperto, idoneo ad effettuare controlli ufficiali efficaci, e, dall'altro, per ottemperare all'obbligo imposto dalla normativa veterinaria comunitaria in merito al finanziamento del personale necessario ad effettuare i controlli veterinari previsti, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla citata normativa.

La Commissione afferma che la normativa veterinaria comunitaria impone agli Stati membri di assicurare l'effettuazione di un numero rilevante di ispezioni e di controlli relativi all'applicazione delle condizioni e prescrizioni contenute in tale normativa. In tal senso, alcune norme, in particolare l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 882/2004, dispongono che gli Stati membri sono tenuti a predisporre un'adeguata capacità lavorativa nei servizi competenti ad effettuare i controlli veterinari. Inoltre, molte disposizioni prescrivono espressamente l'effettuazione di determinati controlli veterinari, dei quali precisano più o meno le modalità, oppure dettano condizioni e prescrizioni che presuppongono l'esistenza dei controlli veterinari.

Tuttavia, fondandosi su un cospicuo numero di relazioni risultanti dalle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (FVO), la Commissione sottolinea che né allo scadere del termine impartito nel parere motivato, né successivamente, e malgrado certi sforzi compiuti dalle autorità elleniche, la Repubblica ellenica ha adottato tutti i provvedimenti necessari per sanare le carenze che le sono state contestate. Dal 1998, infatti, il FVO ha effettuato molteplici missioni in Grecia, nel corso delle quali ha potuto constatare una grave insufficienza di personale nei servizi responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalla normativa comunitaria, a tutti i livelli amministrativi. Le carenze constatate erano tali che, secondo gli esperti della Commissione, i controlli ufficiali necessari a garantire l'efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali non potevano essere eseguiti, i programmi diretti a contrastare e a sradicare le epizootie non sono stati ultimati né sono state osservate le norme in materia di benessere degli animali.

La maggioranza delle prescrizioni che sono state indirizzate alle autorità elleniche non sono state realizzate, o lo sono state in maniera insufficiente. D'altro lato, dalle relazioni redatte a seguito delle missioni effettuate scaturisce un'immagine molto preoccupante per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli ufficiali in Grecia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 19 luglio 2007
— Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co.
KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten
Rundfunk**

(Causa C-336/07)

(2007/C 247/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG

Convenuta: Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

Interveniente: Norddeutscher Rundfunk e altri 39

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una disposizione come l'art. 37, n. 1, della legge della Bassa Sassonia sui media (Niedersächsisches Mediengesetz) sia compatibile con l'art. 31, n. 1, della direttiva servizio universale 2002/22/CE, qualora un gestore di reti cablate sia obbligato ad alimentare più della metà dei canali permanentemente utilizzabili in analogico presenti sulle sue reti con programmi già trasmessi sul terrestre con la tecnologia DVB-T-Standard, anche se, almeno con riferimento al Land della Bassa Sassonia, non ovunque.
- 2) Se una disposizione come l'art. 37, n. 1, della legge della Bassa Sassonia sui media sia compatibile con l'art. 31, n. 1,

della direttiva servizio universale 2002/22/CE, qualora un gestore di reti cablate sia obbligato ad alimentare le sue reti cablate analogiche con programmi televisivi anche in zone del Land in cui l'utente finale del cavo sarebbe comunque in grado, con un'antenna terrestre ed un decoder, di ricevere gli stessi programmi televisivi anche in terrestre con la tecnologia DVB-T-Standard.

- 3) Se la nozione di «servizi televisivi» di cui all'art. 31, n. 1, prima frase, della direttiva servizio universale 2002/22/CE comprenda anche i soggetti che offrono servizi mediatici o media televisivi come, ad esempio, il teleshopping.
- 4) Se una disposizione come l'art. 37, n. 1, della legge della Bassa Sassonia sui media sia compatibile con l'art. 31, n. 1, della direttiva servizio universale 2002/22/CE, qualora, in caso di penuria di canali, l'autorità nazionale competente debba redigere una graduatoria di concorrenti che conduce alla totale occupazione dei canali a disposizione del gestore di reti cablate.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
d'appello di Torino (Italia) il 25 luglio 2007 — Bavaria N.V.
e Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund e.V.**

(Causa C-343/07)

(2007/C 247/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Bavaria N.V. e Bavaria Italia s.r.l.

Convenuto: Bayerischer Brauerbund e.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) se il Regolamento CE n. 1347/2001 ⁽¹⁾ del Consiglio del 28.6.2001 sia o non invalido, eventualmente anche come invalidità derivata da quella di altri atti, sotto i seguenti profili:

Violazione di principi generali

- per invalidità del combinato disposto dell'art. 1.1 e dell'Allegato I del Reg. CEE 2081/1992 ⁽²⁾ nella parte in cui consente la registrazione di indicazioni geografiche relative alla «birra», che è bevanda alcolica (erroneamente) ricompresa nel citato Allegato I tra i «prodotti alimentari» menzionati nel citato art. 1.1, e non è compresa tra i «prodotti agricoli» di cui all'Allegato I del Trattato CE ed agli artt. 32 (ex 38) e 37 (ex 43) del medesimo, su cui il Consiglio ha fondato i propri poteri nell'emanare il Reg. CEE 2081/1992;
- per invalidità dell'art. 17 del Reg. CEE 2081/1992 nella parte in cui prevede una procedura accelerata di registrazione tale da limitare e pregiudicare in misura sostanziale i diritti dei soggetti interessati, non prevedendo alcun diritto di opposizione, con una chiara violazione dei principi di trasparenza e di certezza giuridica; ciò, in particolare, sia alla luce della complessità del procedimento di registrazione della stessa IGP «Bayerisches Bier», durato oltre sette anni dal 1994 al 2001, sia dell'espresso riconoscimento nel Considerando n. 13 del Reg. CE 692/2003 ⁽³⁾, il cui art. 15 ha per le citate ragioni abrogato l'art. 17 del Reg. CEE 2081/1992;

Carenza di requisiti formali

- perché l'indicazione «Bayerisches Bier» non soddisfa le condizioni richieste dall'art. 17 del Reg. CEE 2081/1992 per poter accedere alla registrazione secondo la procedura semplificata dallo stesso prevista, in quanto tale indicazione, al momento della presentazione della domanda di registrazione, non era in Germania «giuridicamente protetta» né «sancita dall'uso».
- perché la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell'indicazione «Bayerisches Bier» non è stata debitamente considerata né dal Governo tedesco prima di presentare alla Commissione la domanda di registrazione, né dalla Commissione stessa dopo aver ricevuto la domanda, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 6 dicembre 2001, in causa C-269/99, *Kuhre Spreewalder Gurken*);
- perché la domanda di registrazione dell'indicazione «Bayerisches Bier» non è stata presentata tempestivamente dal Governo tedesco, secondo quanto previsto dall'art. 17.1 del Reg. CEE 2081/92 (sei mesi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, avvenuta in data 24 luglio 1993), dal momento che la domanda inizialmente presentata dal richiedente prevedeva otto diverse indicazioni, con la possibilità di ulteriori e indefinite variazioni, che confluirono nell'attuale unica indicazione

«Bayerisches Bier» solo dopo che il termine finale del 24 gennaio 1994 era da lungo tempo scaduto;

Carenza di requisiti sostanziali

- perché l'indicazione «Bayerisches Bier» non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti dall'art. 2.2.b del Reg. CEE 2081/1992 ai fini della registrazione a titolo di indicazione geografica protetta, stante il carattere generico di questa indicazione, che ha storicamente designato birra prodotta secondo un particolare metodo di produzione originato in Baviera nel corso del XIX secolo e quindi diffusosi nel resto d'Europa ed in tutto il mondo (il cosiddetto «metodo bavarese» a bassa fermentazione), che anche oggi in alcune lingue europee (danese, svedese, finlandese) è termine generico per la birra, e che, in ogni caso, al più può solamente e genericamente indicare «birra prodotta nella Baviera tedesca», di qualsiasi tipologia tra le numerosissime e diversissime esistenti, senza che sia rinvenibile alcun «nesso diretto» (sentenza della Corte di Giustizia del 7 novembre 2000, in causa C-312/98, *Warsteiner*) tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (birra) e la sua specifica origine geografica (Baviera), né ricorrendo i «casi eccezionali» richiesti dalla citata norma per consentire la registrazione di un'indicazione geografica comprensiva del nome di un Paese;

- perché, per quanto detto al paragrafo che precede, l'indicazione «Bayerisches Bier» è un'indicazione «generica», in quanto tale esclusa dalla possibilità di registrazione ai sensi degli artt. 3.1 e 17.2 del Reg. CE 2081/92.

- perché l'indicazione «Bayerisches Bier» non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi dell'art. 14.3 del Reg. CEE 2081/92, dal momento che «Bayerisches Bier», tenuto conto della «fama, della notorietà e della durata di utilizzazione» dei Marchi Bavaria, è «tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto»;

- 2) in subordine, per il caso di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della questione sub 1), se il Regolamento CE n. 1347/2001 del Consiglio del 28.6.2001 debba ovvero non interpretarsi nel senso che il riconoscimento della IGP «Bayerisches Bier» ivi contenuto non pregiudichi la validità ed utilizzabilità dei preesistenti marchi di terzi in cui compaia la dizione «Bavaria».

⁽¹⁾ GU L 182, p. 3.

⁽²⁾ GU L 208, p. 1.

⁽³⁾ GU L 99, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 30 luglio 2007 — CEPAV DUE — Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e altri

(Causa C-351/07)

(2007/C 247/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: CEPAV DUE — Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e altri

Questione pregiudiziale

Se la disposizione di cui all'art. 12 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni nell'art. 13 della legge 2 aprile 2007 n. 40, nella parte in cui dispone la revoca delle concessioni relative alla realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità ivi indicate, con estensione dei relativi effetti alle convenzioni stipulate con i general contractors, nonché nella parte in cui limita l'indennizzo riconoscibile in favore di questi ultimi secondo quanto stabilito dal comma 8-duodevicesies, sia in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 43, 49 e 56 del Trattato, nonché con i principi comunitari in materia di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, secondo quanto indicato in motivazione al punto 5.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, F.I.R.M.A. Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e altri

(Causa C-352/07)

(2007/C 247/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA e Menarini International Operations Luxembourg SA

Convenuti: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e altri

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

- 3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «*promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali e prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità*» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);
- 4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;
- 5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — Sanofi Aventis SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-353/07)

(2007/C 247/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sanofi Aventis SpA

Convenuta: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questioni pregiudiziali

- 1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità incaricate del controllo della spesa farmaceutica, l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «*il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie*» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «*eventuali diminuzioni previste*» sia da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali è consentito anche un altro rimedio generale costituito dalla riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «*eventuali diminuzioni*» debba essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte a blocco dei prezzi;

- 2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1, nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);
- 3) se, ai sensi del predetto articolo 4, da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «*promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità*», è consentita l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa stimati anziché accertati (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

- 4) se le esigenze dell'indicazione dei criteri obiettivi, trasparenti di tenere tale da rendere verificabile l'operato delle Autorità competenti nella materia (relativamente al periodo fino al 31 dicembre 2006) e del legislatore (a partire dal 1° gennaio 2007) possano essere intese come integralmente soddisfatte dall'indicazione delle esigenze connesse al tetto di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi ed al suo contenimento ed, in particolare, dai dati relativi a tutta la spesa sanitaria o, più puntualmente, alla sola spesa farmaceutica;
- 5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-354/07)

(2007/C 247/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: IFB Stroder Srl

Convenuta: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questioni pregiudiziali

- 1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare

la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

- 2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);
- 3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);
- 4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;

5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — Schering Plough SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri

(Causa C-355/07)

(2007/C 247/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Schering Plough SpA

Convenuti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità

preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia consentito, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;

5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 31 luglio 2007 — Bayer SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Ministero della Salute

(Causa C-356/07)

(2007/C 247/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Bayer SpA

Convenuti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Ministero della Salute

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità

preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;

5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 31 luglio 2007 — The Queen su domanda proposta dalla TNT Post UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs e Royal Mail Group Ltd

(Causa C-357/07)

(2007/C 247/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: TNT Post UK Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Altra parte nel procedimento: Royal Mail Group Ltd

Questioni pregiudiziali

1) a) Come debba essere interpretata l'espressione «servizi postali pubblici» che figura all'art. 13A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE) (¹) [attuale art. 132, n. 1, lett. a) della direttiva 2006/112 (²)].

b) Se sull'interpretazione di tale espressione incida il fatto che il servizio postale in uno Stato membro sia stato libe-

ralizzato e non ci siano servizi riservati ai sensi della direttiva del consiglio 97/67/CE (³), come modificata, e vi sia un unico fornitore di servizio universale designato che è stato notificato alla Commissione ai sensi della detta direttiva (quale la Royal Mail nel Regno Unito).

c) Se, nelle circostanze della presente fattispecie [esposte sopra sub b)] tale espressione includa:

i) unicamente il fornitore di servizio universale designato (come la Royal Mail nel Regno Unito) oppure

ii) anche un operatore postale privato (come la TNT Post).

2) Se, nelle circostanze della presente fattispecie, l'art. 13A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva IVA [attuale art. 132, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/112] debba essere interpretato nel senso di imporre o consentire a uno Stato membro di esentare tutti i servizi postali forniti dai «servizi postali pubblici».

3) Qualora agli Stati membri sia imposto o consentito esentare taluni, ma non tutti, dei servizi forniti dai «servizi postali pubblici», in base a quali criteri tali servizi debbano essere identificati.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(²) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(³) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Kerkyras il 2 agosto 2007 — Vasilaki Spyridon e altri/Dimos Kerkyraion

(Causa C-364/07)

(2007/C 247/16)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Kerkyras (Tribunale monocratico di Corfù)

Parti

Ricorrente: Vasilaki Spyridon e a.

Convenuto: Dimos Kerkyraion (Comune di Corfù)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare il diritto nazionale, nella misura del possibile, in conformità a una direttiva che sia stata trasposta tardivamente nell'ordinamento giuridico interno, a) dal momento in cui la direttiva è entrata in vigore, oppure b) dal momento in cui è vanamente trascorso il termine per la sua trasposizione in diritto interno, oppure ancora c) dal momento in cui è entrato in vigore il provvedimento nazionale di trasposizione.
- 2) Se la clausola 5, n. 1, dell'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43), debba essere interpretata nel senso che può costituire ragione obiettiva per continui rinnovi o per la stipulazione di contratti di lavoro successivi a tempo determinato — oltre alle ragioni connesse alla natura, al genere, alle caratteristiche della prestazione di lavoro o simili — il semplice fatto che la stipulazione del contratto a tempo determinato sia imposta da una norma di legge o di regolamento.
- 3) Se la clausola 5, nn. 1 e 2, dell'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43) possa essere interpretata nel senso che [sono inapplicabili] disposizioni nazionali ai sensi delle quali i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato si considerano successivi solo qualora tra di loro non intercorra un periodo superiore a tre mesi, e la presunzione in favore del lavoratore introdotta dalle stesse disposizioni, in forza della quale contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato sono riconosciuti come a tempo indeterminato, si fonda obbligatoriamente sul presupposto di cui sopra.
- 4) Se sia compatibile con il principio dell'effetto utile del diritto comunitario e con la finalità della clausola 5, nn. 1 e 2, in combinato disposto con la clausola 1, dell'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43), il divieto di conversione dei contratti di lavoro successivi a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sancito dalla disposizione nazionale contenuta nell'art. 21 della legge 2190/1994, quando tali contratti che vengono stipulati a tempo determinato per far fronte ad esigenze eccezionali o stagionali del datore di lavoro, ma allo scopo di far fronte a sue esigenze stabili e durature.
- 5) Se sia compatibile con il principio dell'effetto utile del diritto comunitario e con la finalità della clausola 5, nn. 1 e 2, in

combinato disposto con la clausola 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che è parte integrante della direttiva del Consiglio 10 luglio 1999, 1999/70/CE (GU L 175, pag. 43), la circostanza che, sulla base di una disposizione nazionale di trasposizione della summenzionata direttiva, il giudizio definitivo circa la possibilità o meno di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato spetti ad un'autorità amministrativa indipendente denominata Anotato Symvoulou Epilogis Prosopikou (Consiglio superiore per la selezione del personale; «ASEP»).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 agosto 2007 — Simesa SpA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri

(Causa C-365/07)

(2007/C 247/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Simesa SpA

Convenuti: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri

Questioni pregiudiziali

- 1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia consentito, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali;

2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «*promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità*» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dai dati relativi alle altre spese sanitarie;

5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 agosto 2007 — Abbott SpA/Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-366/07)

(2007/C 247/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Abbott SpA

Convenuti: Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 ⁽¹⁾ che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «*il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie*» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

⁽¹⁾ Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia consentito, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;

5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 agosto 2007 — Baxter SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri

(Causa C-367/07)

(2007/C 247/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Baxter SpA

Convenuti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed altri

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (¹) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate.

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia consentito, o meno, anche un altro rimedio

generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

- 2) si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);
- 3) se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «*promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità*» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);
- 4) se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;
- 5) se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 3 agosto 2007 — Danfoss A/S e AstraZeneca A/S/Skatteministeriet

(Causa C-371/07)

(2007/C 247/20)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret.

Parti

Ricorrenti: Danfoss A/S e AstraZeneca A/S.

Convenuti: Skatteministeriet.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva (¹) debba essere interpretato nel senso che il diritto di uno Stato membro di negare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti utilizzati per fornire pasti per i rapporti di affari e al personale nella mensa di un'impresa durante le riunioni sia subordinato alla condizione che la normativa nazionale prevedeva, prima dell'entrata in vigore della direttiva, il diniego della detrazione di cui trattasi e alla condizione che tale fondamento giuridico sia stato utilizzato in pratica dalle autorità tributarie per negare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto su tali acquisti.
- 2) Se la soluzione della prima questione possa dipendere dal fatto che a) prima dell'entrata in vigore della sesta direttiva nel 1978 le mense gestite da imprese non erano soggette all'IVA in forza della normativa nazionale relativa all'IVA vigente nello Stato membro di cui trattasi, b) le norme nazionali relative all'esclusione della detrazione non sono state modificate all'atto dell'attuazione della sesta direttiva, e c) soltanto a causa del fatto che mense gestite dalle imprese sono state soggette all'IVA all'atto dell'attuazione della sesta direttiva le norme relative all'esclusione della detrazione potevano essere rilevanti per tale tipo di imprese.
- 3) Se l'esclusione del diritto a detrazione sia «mantenuta» ai sensi dell'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva se vi era diritto a detrazione per le spese di cui trattasi a partire dall'attuazione della sesta direttiva nel 1978 e fino al 1999 a causa di una prassi amministrativa come quella considerata nella causa principale.

- 4) Se l'art. 6, n. 2, lett. a) e b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda la prestazione a titolo gratuito di pasti da parte di imprese nei rapporti d'affari nelle loro mense durante le riunioni che si svolgono nell'impresa.
- 5) Se l'art. 6, n. 2, lett. a) e b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda la prestazione a titolo gratuito di pasti da parte di imprese al loro personale nelle loro mense durante le riunioni che si svolgono nell'impresa.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-216/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-373/07 P)

(2007/C 247/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;
- annullare quanto disposto dal Tribunale di primo grado nella sentenza 22 maggio 2007, pronunciata nella causa T-216/05;
- dichiarare ricevibili e fondate le domande della ricorrente nella causa T-216/05;
- accogliere il ricorso di annullamento proposto in primo grado o, in subordine, ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado affinché decida sul merito; e
- condannare la Commissione delle Comunità europee a sopportare tutte le spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado non ha assicurato il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa comunitaria, come è suo obbligo ai sensi dell'art. 220 CE. La pronuncia impugnata ha respinto la domanda di annullamento a causa di un'interpretazione e applicazione errate degli artt. da 3 a 7 del regolamento 2037/2000 (¹). Inoltre, la motivazione della decisione non era sufficiente e priva di contraddizioni e conteneva vari errori di diritto e distorsioni dei fatti agli atti. La ricorrente asserisce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la convenuta potesse legittimamente concludere di non assegnare ulteriormente contingenti di importazione agli importatori, ma che dall'art. 7 del regolamento 2037/2000 discendeva che, a partire dal 2005, contingenti di importazione fossero da attribuire unicamente a chi effettua fumigazioni (essendo questi ultimi utilizzatori e non importatori). Il Tribunale ha dichiarato che l'art. 7 del regolamento 2037/2000 in proposito lasciava la scelta alla convenuta. La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha debitamente verificato se la convenuta avesse esercitato accettabilmente il suo preteso potere di valutazione a tale riguardo. Il Tribunale non avrebbe nemmeno riconosciuto che la convenuta ha operato *ultra vires* e, inoltre, non avrebbe valutato e considerato correttamente se la convenuta avesse violato il legittimo affidamento della ricorrente. Infine, è fatto valere che il Tribunale non si sarebbe pronunciato in modo pieno ed appropriato riguardo agli argomenti avanzati dalla ricorrente così come presentati nel ricorso.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-198/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-374/07 P)

(2007/C 247/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;
- annullare quanto disposto dal Tribunale di primo grado nella sentenza 22 maggio 2007, pronunciata nella causa T-198/05;
- dichiarare ricevibili e fondate le domande della ricorrente nella causa T-198/05;
- accogliere il ricorso di annullamento proposto in primo grado o, in subordine, ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado affinché decida sul merito; e
- condannare la convenuta a sopportare tutte le spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

Distorsione dei fatti ed errore manifesto nella valutazione dei fatti;

- errata valutazione di domande e risposte presentate come prove sotto forma di questionari;
- errata valutazione dei questionari riguardanti l'uso stagionale del bromuro di metile;
- omissione di cifre presentate dalla ricorrente e manifesta confusione fra le cifre relative alla vendite ed alle importazioni prodotte rispettivamente dalla ricorrente e dalla convenuta;
- mancata debita considerazione delle cifre relative alle vendite;
- contraddizioni e incoerenza nella valutazione giuridica dei fatti;
- mancata valutazione delle prove nel complesso ed in forma combinata.

Errata applicazione dei requisiti normativi per stabilire il danno effettivo:

- confusione fra sussistenza del danno ed entità dello stesso;
- confusione fra verifica della sussistenza del danno e verifica del nesso causale;
- richiesta di mostrare che il danno non poteva essere artificialmente prodotto.

Il Tribunale ha gravato la ricorrente di un onere della prova sproporzionato ed ingiustificato.

Contraddittorietà della motivazione.

Errore procedurale nell'applicazione delle previsioni di legge relative all'acquisizione di nuove prove nel corso del procedimento.

Violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un dibattimento equo ed alla parità delle armi processuali.

Ricorso presentato il 9 agosto 2007 — Repubblica italiana/ Parlamento europeo

(Causa C-393/07)

(2007/C 247/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

- Annullare la decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007 P6_TA-PROV(2007)0209, notificata il 28 maggio 2007, relativa alla verifica dei poteri dell'On. Beniamino Donnici.
- condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso svolge cinque motivi.

Con il primo motivo il Governo italiano deduce la violazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 6 (ex 4), 8 (ex 7), 12 (ex 11), 13 (ex 12) della decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom recante l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (l'Atto del 1976) come modificata da ultimo dalla decisione 25 giugno 2002 n. 2002/772/CE/Euratom (¹), e con riferimento all'art. 6 UE. Il Parlamento europeo in sede di verifica dei poteri dei deputati non può infatti sindacare la legittimità delle procedure elettorali nazionali e deve soltanto prendere atto dei risultati di queste regolarmente proclamati. Il divieto di istruzioni vincolanti e di mandati imperativi ai deputati stabilito dall'art. 6 dell'Atto del 1976 non ha alcuna relazione con la rinuncia espressa da un candidato non eletto a subentrare ad un candidato eletto che è cessato dalla carica.

Con il secondo motivo il Governo italiano deduce la violazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con Decisione 2005/684/CE ⁽²⁾, Euratom del 28 settembre 2005. Infatti queste disposizioni entreranno in vigore a partire dalla legislatura 2009, e comunque riguardano soltanto i deputati in carica, per cui non hanno alcun rilievo ai fini di valutare la rinuncia di un candidato non eletto a subentrare ad un candidato eletto che è cessato dalla carica.

Con il terzo motivo il Governo italiano deduce la violazione di norme di diritto con riferimento all'art. 199 CE e artt. 3 e 4 del Regolamento interno del Parlamento europeo. Queste disposizioni regolano soltanto le procedure interne del Parlamento in sede, tra l'altro, di verifica dei poteri, per cui da esse non può essere ricavato il potere di sindacare la regolarità delle procedure elettorali nazionali, neanche per quanto riguarda il subentro di candidati non eletti a candidati eletti che sono cessati dalla carica.

Con il quarto motivo il Governo italiano deduce la violazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 6 UE, 10 e 230 CE. Il Parlamento europeo non avrebbe potuto disapplicare la sentenza del Consiglio di Stato italiano, passata in giudicato, che aveva stabilito la legittimità dell'elezione dell'on. Donnici. Il Parlamento europeo avrebbe dovuto, semmai, impugnare tale sentenza con opposizione di terzo. In ogni caso, la decisione del Parlamento europeo contrasta con il principio generale comune a tutti gli Stati membri relativo all'autorità della cosa giudicata.

Con il quinto motivo il Governo italiano deduce il difetto di motivazione della decisione impugnata. Questa invero non indica gli elementi di fatto dai quali il Parlamento ha tratto la conclusione che la rinuncia dell'on. Occhetto a subentrare all'on. Di Pietro non sia stata liberamente voluta.

⁽¹⁾ GU L 283, p. 1

⁽²⁾ GU L 262, p. 1.

Ricorso proposto il 23 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-395/07)

(2007/C 247/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e H. Kraemer, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽¹⁾, ovvero non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 157, pag. 45 e GU L 195, pag. 16.

Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-399/07)

(2007/C 247/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Szmytkowska e M. Telles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 gennaio 2005, 2005/6/CE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE e, comunque, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
- Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 16 febbraio 2006.

(¹) GU L 24, pag. 33.

Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-412/07)

(2007/C 247/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Vidal Puig e M. Petite, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, amministrativi e regolamentari necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/36/CE (¹), sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari o, ad ogni modo, non avendoli comunicati alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/36/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

(¹) GU L 143, pag. 76.

Ricorso proposto l'11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-417/07)

(2007/C 247/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: R. Vidal Puig, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— constatare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (¹), o comunque non trasmettendo tali disposizioni alla Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/36/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

(¹) GU L 143, pag. 76.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 11 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Belgacom Mobile SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications

(Causa C-190/06) (¹)

(2007/C 247/28)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 26 aprile 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-330/06) ⁽¹⁾

(2007/C 247/29)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 224 del 16.9.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Granducato di
Lussemburgo**

(Causa C-51/07) ⁽¹⁾

(2007/C 247/30)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— **MTU Friedrichshafen/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-196/02) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile — Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Responsabilità solidale)

(2007/C 247/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MTU Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Germania) (rappresentanti: F. Montag e T. Lübbig, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Kreuzschitz, V. Di Bucci e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 3, n. 2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (GU L 314, pag. 75)

Dispositivo

- 1) L'art. 3, n. 2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH è annullato in quanto ordina la restituzione in solido a carico della MTU Friedrichshafen GmbH di un importo di 2,71 milioni di euro.
- 2) La Commissione è condannata a sopportare le spese sostenute dalla MTU Friedrichshafen nonché le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14 settembre 2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— **Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione**

(Causa T-68/03) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica ellenica alla compagnia aerea Olympic Airways — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dello stesso — Applicazione abusiva dell'aiuto — Aiuti nuovi — Onere della prova — Diritto di essere sentiti — Criterio del creditore privato — Errore di fatto — Errore manifesto di valutazione — Motivazione — Articolo 87 nn. 1 e 3, lett. c), CE»)

(2007/C 247/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, già Olympiaki Aeroporia AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente D. Waelbroeck, E. Bourtzalas, avvocati, e J. Ellison, M. Hall, solicitors, A. Kalogeropoulos, C. Tagaras, avvocati, successivamente P. Anestis avvocato e T. Soames, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J.L. Buendía Sierra, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2002/372 CE sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372 sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways sono annullati in quanto riguardano la tolleranza nei confronti del protrarsi del mancato versamento, da un lato, dei diritti aeroportuali dovuti dall'Olympic Airways all'aeroporto internazionale di Atene e, dall'altro, dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'Olympic Aviation sul carburante e sui pezzi di ricambio.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto

3) *Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE* supporterà il 75 % delle proprie spese e delle spese della Commissione. La Commissione supporterà il 25 % delle proprie spese e delle spese di *Olympiaki Aeroporia Ypiresies*.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Nikolaou/Commissione

(Causa T-259/03) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale — Inchiesta dell'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) concernente un membro della Corte dei conti — Divulgazione di informazioni — Protezione di dati di carattere personale — Accesso al fascicolo d'inchiesta e alla relazione dell'OLAF — Violazione sufficientemente qualificata delle norme di diritto che attribuiscono diritti ai singoli — Nesso di causalità — Danno»)

(2007/C 247/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (Atene, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e V. Vlassi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condor-Durande e C. Ladenburger, agenti)

Oggetto

Domanda, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito della pubblicazione di informazioni concernenti un'inchiesta portata avanti nei suoi confronti dall'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) nonché del rifiuto da parte dell'OLAF di concederle accesso al fascicolo dell'inchiesta è di fornirle copia della sua relazione finale.

Dispositivo

- 1) La Commissione è condannata a pagare alla sig.ra Kalliopi Nikolaou un risarcimento di EUR 3 000
- 2) Il ricorso è respinto per il resto
- 3) La sig.ra Nikolaou supporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre la Commissione supporterà un quarto delle sue spese e un quarto delle spese della sig.ra Nikolaou

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/
UAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI)

(Causa T-291/03) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario nominativo GRANA BIRAGHI — Protezione della denominazione d'origine "Grana Padano" — Assenza di genericità — Art. 142 del regolamento (CE) n. 40/94 — Regolamento (CEE) n. 2081/92»)

(2007/C 247/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (Desenzano del Garda, Italia) (rappresentanti: P. Perani, P. Colombo e A. Schmitt, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Buffolo e O. Montalto, agenti)

Parte interveniente al sostegno del convenuto: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avv. dello Stato)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Biraghi SpA (Cavallermaggiore, Italia) (rappresentanti: F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer e J.-L. Schiltz, avv.ti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione 16 giugno 2003 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 153/2002-1), relativa ad un procedimento di nullità tra il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e la Biraghi SpA

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 giugno 2003 (procedimento R 153/2002-1) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

3) *La Repubblica italiana e la Biraghi Spa sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

(¹) GU C 289 del 29 novembre 2003.

degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale data.

2) *La Commissione sopporterà la totalità delle spese.*

(¹) GU C 21 del 24.1.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— **Koninklijke Friesland Foods/Commissione**

(Causa T-348/03) (¹)

(«Aiuti di Stato — Regime fiscale di aiuti attuato dai Paesi bassi — Attività di finanziamento internazionale di gruppi d'impresa — Decisione che dichiara il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune — Disposizione transitoria — Protezione del legittimo affidamento — Principio di uguaglianza di trattamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire»)

(2007/C 247/35)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Friesland Foods NV, già Freisland Coberco Dairy Foods Holding NV (Meppel, Paesi Bassi) (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e W. Geursen, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, V. Di Bucci e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, concernente il regime di aiuti attuato dai Paesi Bassi per le attività di finanziamento internazionale (GU L 180, pag. 52) nei limiti in cui esso esclude dal regime transitorio gli operatori che, alla data dell'11 luglio 2001, avevano già proposto presso l'amministrazione fiscale olandese una domanda di applicazione del regime degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale data.

Dispositivo

1) *L'art. 2 della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, concernente il regime di aiuti attuato dai Paesi Bassi per le attività di finanziamento internazionale è annullato nei limiti in cui esso esclude dal regime transitorio gli operatori che, alla data dell'11 luglio 2001, avevano proposto presso l'amministrazione fiscale olandese una domanda di applicazione del regime*

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— **González y Díez/Commissione**

(Causa T-25/04) (¹)

(«Aiuti di Stato — Aiuti destinati a coprire oneri eccezionali di ristrutturazione — Revoca di una decisione precedente — Scadenza del Trattato CECA — Competenza della Commissione — Continuità dell'ordinamento giuridico comunitario — Assenza di violazione di forme sostanziali — Tutela del legittimo affidamento — Errore manifesto di valutazione»)

(2007/C 247/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: González y Díez, SA (Villabona-Llanera, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Díez-Hochleitner et A. Martínez Sánchez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente sig. J. Buendía Sierra, e, successivamente, sig. C. Urraca Caviedes, agenti, quest'ultimo assistito dall'avv. Buendía Sierra)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 1, 3 e 4 della decisione della Commissione 5 novembre 2003, 2004/340/CE, relativa agli aiuti per la copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa González y Díez, SA (aiuti per il 2001 e applicazione abusiva degli aiuti per il 1998 e 2000), che modifica la decisione 2002/827/CECA (GU 2004, L 119, pag. 26).

Dispositivo

1) *L'art. 3, lett. b), in quanto verte sull'importo di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), e l'art. 4, n. 1, lett. b), della decisione della Commissione 5 novembre 2003, 2004/340/CE, relativa agli aiuti per la copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa González y Díez, SA (aiuti per il 2001 e applicazione abusiva degli aiuti per il 1998 e il 2000) che modifica la decisione 2002/827/CECA, sono annullati.*

- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— API/Commissione

(Causa T-36/04) (¹)

(«Accesso ai documenti — Memorie depositate dalla Commissione nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale — Decisione che nega l'accesso»)

(2007/C 247/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Association de la presse internationale ASBL (API) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, F. Louis e J. Heithecker)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2003 che respinge una domanda presentata dalla ricorrente per ottenere l'accesso alle memorie depositate dalla Commissione nell'ambito di taluni procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 20 novembre 2003 è annullata laddove essa ha negato l'accesso alle memorie presentate dalla Commissione dinanzi alla Corte nell'ambito delle cause C-466/98, Commissione/Regno Unito; C-467/98, Commissione/Danimarca; C-468/98, Commissione/Svezia; C-469/98, Commissione/Finlandia; C-471/98, Commissione/Belgio; C-472/98, Commissione/Lussemburgo; C-475/98, Commissione/Austria e C-476/98, Commissione/Germania, e dinanzi al Tribunale nell'ambito della causa T-342/99, Airtours/Commissione.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.

- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Finlandia/Commissione

(Causa T-230/04) (¹)

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Regime di controllo degli aiuti alla superficie in talune regioni — Spese escluse dal finanziamento comunitario»)

(2007/C 247/38)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente A. Guimaraes-Purokoski e T. Pynnä, poi A. Guimaraes-Purokoski e E. Bygglin, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Huttunen e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31), nei limiti in cui essa esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica di Finlandia nell'ambito degli aiuti alla superficie in talune regioni a causa dell'insufficienza del regime di controllo applicato.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

(¹) GU C 146 del 29.5.2004 (già causa C-162/04).

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Italia e Brandt Italia/Commissione

(Cause riunite T-239/04 e T-323/04) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Normativa contenente disposizioni urgenti a favore dell'occupazione per le imprese in difficoltà — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dell'aiuto versato)

(2007/C 247/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-239/04: Repubblica italiana (rappresentante: D. Del Gaizo, agente)

Ricorrente nella causa T-323/04: Brandt Italia SpA (Verolanuova) (rappresentanti: M. Van Empel, C. Visco e S. Lamarca, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, C. Giolito e E. Righini, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione (GU L 352, pag. 10)

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute, nell'ambito della causa T-239/04, dalla Commissione.
- 3) La Brandt Italia SpA sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute, nell'ambito della causa T-323/04, dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Combescot/Commissione

(Causa T-249/04) ⁽¹⁾

(«Pubblico impiego — Dipendenti — Molestie psicologiche — Dovere di assistenza — Rapporto di evoluzione della carriera per l'esercizio 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Mancanza di interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni»)

(2007/C 247/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (rappresentanti: avv.ti A. Maritati e V. Messa)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. V. Joris e sig.ra M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. S. Corongiu)

Oggetto

Da un lato, il riconoscimento dell'illegittimità dei comportamenti dei superiori gerarchici del ricorrente, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo all'assistenza e l'annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002, e, dall'altro lato, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Combescot/Commissione

(Causa T-250/04) ⁽¹⁾

(«Pubblico impiego — Dipendenti — Copertura del posto di capo delegazione in Colombia — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Mancanza di interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni»)

(2007/C 247/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (rappresentanti: avv.ti A. Maritati e V. Messa)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. V. Joris e sig.ra M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. S. Corongiu)

Oggetto

Da un lato, il riconoscimento dell'illegittimità della decisione che ha escluso il ricorrente dal concorso per l'assegnazione del posto di capo delegazione in Colombia, nonché l'annullamento di tale procedura concorsuale e della decisione di assegnazione del posto in questione, e, dall'altro lato, il pagamento di una somma a titolo dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) La Commissione è condannata a pagare al ricorrente, sig. Philippe Combescot, un importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.
- 4) Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Neumann/UAMI (Forma di testa di microfono)

(Causa T-358/04) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale che si presenta con la forma di testa di microfono — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 247/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georg Neumann GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 giugno 2004 (procedimento R 919/2002-2), che ha respinto la domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale che si presentava con la forma di testa di microfono

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Georg Neumann GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 284 del 20.11.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Koipe/UAMI — Aceites del Sur, (La Española)

(Causa T-363/04) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario “La Española” — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali e comunitari “Carbonell” — Rigetto dell’opposizione — Elementi dominanti — Somiglianza — Rischio di confusione — Potere di riforma»)

(2007/C 247/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Koipe Corporación, SL (San Sebastián, Spagna) (rappresentante: avv. M. Fernández de Béthencourt)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aceites del Sur, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentanti: C.L. Fernández-Palacios e R. Jiménez Díaz, avvocats)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra Koipe Corporación, SL e Aceites del Sur, SA

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4) è riformata nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è fondato e, di conseguenza, l’opposizione deve essere accolta.

2) L’UAMI e l’interveniente sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 284 del 20.11.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Commissione/Trends

(Causa T-448/04) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Quarto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti riguardanti progetti nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune — Assenza di documenti giustificativi e non conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso delle somme versate»)

(2007/C 247/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia, agente, assistito dai sigg. M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis, quindi dai sigg. K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis, avv.ti)

Convenuta: Transport Environment Development System (Trends) (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti V. Christianos e V. Vlasi)

Oggetto

Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione una somma di EUR 48 046, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora.

Dispositivo

1) La domanda incidentale è respinta.

2) La Transport Environment Development Systems (Trends) è condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 48 046, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuale di 5,50 % a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al completo pagamento del debito.

3) La Trends supporterà le spese.

⁽¹⁾ GU C 184 del 2.8.2003 (in precedenza causa C-248/03).

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Commissione/Trends

(Causa T-449/04) ⁽¹⁾

(Clausola compromissoria — Secondo programma quadro dir azioni di ricerca e sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nel settore dell'informatica del trasporto stradale e delle telecomunicazioni — Mancanza di documenti giustificativi di una parte delle spese dichiarate — Facoltà di recedere dai contratti — Contratti scaduti)

(2007/C 247/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Pataria, agente, assistita dagli avv.ti K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis)

Convenuta: Transport Environment Development Systems (Trends) (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti V. Christianos e V. Vlassi)

Oggetto

Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione una somma di EUR 195 435, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La domanda incidentale è respinta.
- 3) La Commissione supporterà le spese, ad eccezione di quelle relative alla domanda incidentale.
- 4) La Transport Environment Development Systems (Trends) supporterà le spese riguardanti la domanda incidentale.

⁽¹⁾ GU C 184 del 2.8.2003 (in precedenza causa C-249/03).

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Prym e Prym Consumer/Commissione

(Causa T-30/05) ⁽¹⁾

(Concorrenza — Intese — Mercato europeo degli articoli da cucito (aghi) — Ripartizione dei mercati dei prodotti — Ripartizione del mercato geografico — Ammende — Linee direttrici per il calcolo dell'importo delle ammende — Obbligo di motivazione — Gravità e durata della violazione — Comunicazione sulla cooperazione)

(2007/C 247/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania) e Prym Consumer GmbH & Co. KG (Stolberg) (rappresentante: avv. H. Meyer-Lindemann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castello de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Nadeln), nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla William Prym GmbH & Co. KG e alla Prym Consumer GmbH & Co. KG dall'art. 2 della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Nadeln), è fissato in EUR 27 milioni.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La William Prym e la Prym Consumer sopporteranno il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione, la quale sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % di quelle sostenute dalla William Prym e dalla Prym Consumer.

(¹) GU C 106 del 30.4.2005.

2) L'importo della sanzione inflitta alle ricorrenti all'art. 2 della decisione è determinato in EUR 20 milioni.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) Le ricorrenti sopporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti.

(¹) GU C 93 del 16.4.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Coats Holdings e Coats/Commissione

(Causa T-36/05) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) — Ripartizione del mercato del prodotto — Ripartizione del mercato geografico — Valutazione delle prove — Partecipazione alle riunioni — Accordo tripartito — Ammenda — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti»)

(2007/C 247/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Coats Holdings Ltd (Uxbridge, Middlesex, Regno Unito) e J & P Coats Ltd (Uxbridge) (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione definitiva della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81[CE] (Caso COMP/F-1/38.338 — PO/Needles), e, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione della sanzione inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1) La decisione definitiva della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81[CE] (Caso COMP/F-1/38.338 — PO/Needles) è annullata nei limiti in cui essa constata che le ricorrenti hanno violato l'art. 81, n. 1, CE successivamente al 13 marzo 1997.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — UFEX e altri/Commissione

(Causa T-60/05) (¹)

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato della posta rapida internazionale — Decisione di rigetto della denuncia — Annullamento della decisione di rigetto della denuncia da parte del giudice comunitario — Riesame e nuovo rigetto della denuncia — Impresa pubblica»)

(2007/C 247/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-France, Francia); DHL Express (Francia) SAS, già DHL International SA (Roissy-en-France); Federal express international (Francia) SNC (Gennevilliers, Francia); e CRIE SA (Asnières, Francia) (rappresentati: É. Morgan de Rivery e J. Derenne, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e O. Beynet, successivamente A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Chronopost SA (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentante: D. Berlin, avocat); e La Poste (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Lehman, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 novembre 2004 SG-Grefe (2004) D/205294 con cui viene respinta la denuncia presentata dalle ricorrenti contro le poste francesi e il governo francese, concernente il mercato francese della posta rapida internazionale.

Dispositivo

- 1) CRIE SA è cancellata dall'elenco dei ricorrenti.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) L'Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Francia) SAS e Federal express international (Francia) SNC supporteranno, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese di Chronopost SA e di La Poste. Chronopost e La Poste supporteranno un quarto delle loro spese. CRIE supporterà oltre alle proprie spese un quarto delle spese della Commissione. La Commissione supporterà tre quarti delle proprie spese.

(¹) GU C 93 del 16.4.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Grecia/Commissione

(Causa T-243/05) (¹)

(«FEAOG — Sezione «Garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Seminativi — Olio d'oliva — Audit finanziario — Termine di 24 mesi»)

(2007/C 247/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos e E. Svopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Visaggio, agenti, assistiti dall'avv. N. Korogiannakis)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 112, pag. 14), nella parte in cui essa esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica ellenica nei settori dei seminativi, dell'olio d'oliva e dell'audit finanziario

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», è annullata

nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica specifica di EUR 200 146,68 per gli esercizi di bilancio 1996-1998 (aiuto al consumo di olio d'oliva).

- 2) Il ricorso deve essere respinto per il resto.
- 3) La Repubblica ellenica supporterà, oltre alle proprie spese, il 70 % di quelle sostenute dalla Commissione. Quest'ultima supporterà il 30 % delle proprie spese.

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Cain Cellars/UAMI (Rappresentazione di un pentagono)

(Causa T-304/05) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo costituito dalla rappresentazione di un pentagono — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Semplicità del segno»)

(2007/C 247/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cain Cellars, Inc. (St. Helena, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. J. Albrecht e W.-W. Wodrich)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Weberndörfer e G. Schneider, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 maggio 2005 (procedimento R 975/2004-1) relativa alla registrazione della rappresentazione di un pentagono come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Cain Cellars, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Philip Morris Products/UAMI (forma di un pacchetto di
sigarette)

(Causa T-140/06) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un pacchetto di sigarette — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 247/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products, SA (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e C. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Rassat, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione 24 febbraio 2006 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 0075/2005-4) relativa alla registrazione della forma di un pacchetto di sigarette quale marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Philip Morris Products SA è condannata alle spese

⁽¹⁾ GU C 165 del 15.7.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Glaverbel/UAMI (Struttura di una superficie di vetro)

(Causa T-141/06) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante la struttura di una superficie di vetro — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di prova del carattere distintivo acquisito con l'uso)

(2007/C 247/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Glaverbel SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Möbus e T. Koerl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 1° marzo 2006 (procedimento R 0986/2004-4) riguardante una domanda di registrazione di un marchio figurativo rappresentante la struttura di una superficie di vetro come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Glaverbel SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 178 del 29.7.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
 — ColArt/Americas/UAMI (BASICS)

(Causa T-164/06) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BASICS — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Marchio descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito con l'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94)

(2007/C 247/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ColArt/Americas, Inc. (Piscataway, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti E. Soler Borda e R. Zeineh)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Follard-Monguiral, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 aprile 2006 (procedimento R 788/2005-4) che nega la registrazione del marchio denominativo BASICS come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ColArt/Americas, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
 — Commissione/Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory

(Causa T-184/06) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell'informazione (progetto Crossmarc) — Mancata esecuzione del contratto — Rimborso dell'anticipo versato dalla Comunità — Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali — Procedimento in contumacia»)

(2007/C 247/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Ström van Lier, poi L. Escobar Guerrero, agenti, assistiti da P. Elvinger, avvocato)

Convenute: Internet Commerce Network (Bagnolet, Francia) e Dane-Elec Memory (Bagnolet)

Oggetto

Ricorso fondato su una clausola compromissoria diretto ad ottenere la condanna delle convenute a rimborsare l'importo dell'anticipo versato dalla Comunità, nonché degli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 2000-25366, concluso nell'ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie della società dell'informazione (TSI) (1998-2002) e concernente il progetto Crossmarc (Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison)

Dispositivo

- 1) La Dane-Elec Memory è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 55 878 a titolo principale, maggiorata degli interessi:

— al tasso del 4,75 % annuo a partire dal 16 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005;

— al tasso del 5 % annuo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2006;

— al tasso del 5,25 % annuo a partire dal 1° gennaio 2007 fino a completo pagamento del debito.

2) Non occorre statuire sulla domanda proposta contro la Internet Commerce Network.

3) La Dane-Elec Memory supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

4) La Internet Commerce Network supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007 — Commissione/Chatzioannidou

(Causa T-20/07 P) (¹)

«Ricorso — Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Annullamento in primo grado di decisioni della Commissione relative al calcolo degli anni pensionabili — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali»

(2007/C 247/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Eleni Chatzioannidou (Auderghem, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avv.)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale del pubblico impiego dell'Unione europea (Prima Sezione) 14 novembre 2006 nella causa F-100/05, Chatzioannidou/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e inteso all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto

2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 69 del 24 marzo 2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 agosto 2007 — SELEX Sistemi integrati/Commissione

(Causa T-186/05) (¹)

(Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Concorrenza — Decisione della Commissione che respinge una denuncia ai sensi dell'art. 82 CE — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto — Effettività del danno)

(2007/C 247/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SELEX Sistemi integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA (Roma) (rappresentante: F. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: A. Bouquet, L. Visaggio e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito alla decisione della Commissione 12 febbraio 2004, che respinge la denuncia della ricorrente relativa alla presunta violazione da parte di Eurocontrol delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto in parte è manifestamente irricevibile ed in parte è manifestamente infondato in diritto.

2) SELEX Sistemi Integrati SpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 217 del 3.9.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 agosto 2007 — Galileo Lebensmittel/Commissione

(Causa T-46/06) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Attuazione del dominio di secondo livello «.eu» — Registrazione del nome di dominio «galileo.eu» — Uso riservato alle istituzioni, agli organi e agli organismi della Comunità — Legittimazione ad agire — Irricevibilità)

(2007/C 247/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trierweiler, Germania) (rappresentante: avv. K. Bott)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente E. Montaguti e T. Jürgensen, successivamente G. Braun e E. Montaguti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di riservare, in applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello «.eu» e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40), il nome di dominio «galileo.eu» come nome di dominio riservato all'uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 86 dell'8 aprile 2006.

Ricorso proposto il 5 agosto 2007 — Lumenis/UAMI (FACES)

(Causa T-301/07)

(2007/C 247/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lumenis Ltd (Yokneam, Israele) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e B. Gerber, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 1° giugno 2007, caso R 1532/2006-2;
- il convenuto sopporterà le proprie spese ed anche quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo internazionale «FACES» per prodotti della classe 10 — registrazione internazionale n. W0874799.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto integrale di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: a sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

in primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non avrebbe analizzato il carattere distintivo relativamente a tutti i prodotti richiesti;

in secondo luogo, a parere della ricorrente, la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale nella promozione e nel marketing commerciali vengono comunemente utilizzate fotografie che ritraggono volti sarebbe infondata e, in ogni caso, da considerare, eventualmente, con riferimento all'art. 7, n. 1, lett. b) o all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento [n. 40/94 ⁽¹⁾];

in terzo luogo, la ricorrente asserisce che la commissione di ricorso non avrebbe analizzato l'idoneità del termine FACES quale indicazione descrittiva relativamente ai prodotti interessati;

in quarto luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto nell'esigere che il marchio sia significativo, fantasioso o creativo al fine di sottrarsi alle obiezioni di cui all'art. 7, n. 1, lett.b), del regolamento n. 40/94.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 agosto 2007 — gardeur/UAMI — Blue Rose (g)

(Causa T-310/07)

(2007/C 247/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: gardeur AG (Mönchengladbach, Germania) (rappresentanti: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blue Rose Inc. (Nashville Tennessee, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 15 giugno 2007, n. R 878/2006-2 concernente il marchio comunitario n. 1153741 «g» nella parte in cui essa respinge l'appello riguardo ai prodotti di cui alla classe 25;
- condannare il convenuto alle spese sostenute nel procedimento giurisdizionale e condannare l'interveniente alle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo che consiste in un cerchio

contenente la lettera «g» per prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41

Titolare del marchio comunitario: Blue Rose Inc.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Gardeur AG

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio comunitario figurativo raffigurante un quadrato nero contenente una lettera «g» per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25 — Domanda n. 1153741

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, lett. b) del regolamento sui marchi

Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — The National Association of Licensed Opencast Operators/Commissione

(Causa T-318/07)

(2007/C 247/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The National Association of Licensed Opencast Operators (Chester-le-Street, Regno Unito) (rappresentanti: H. Bracegirdle, Solicitor, M. Hoskins e C. West, Barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 18 giugno 2007;

— condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 18 giugno 2007 relativa al caso COMP/35.821, con la quale la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente, inoltrato nel 1990, avente ad oggetto una discriminazione in materia di prezzi di cui sono stati vittime i membri della sua associazione. Il prezzo corrisposto dal Central Electricity Generating Board (ufficio centrale di produzione di energia elettrica; in prosieguo: il «CEGB») tra il 1984 e il 1990 per il carbone prodotto dai membri dell'associazione ricorrente era inferiore rispetto al prezzo corrisposto dal CEGB per il carbone prodotto dalla British Coal Corporation (in prosieguo: la «BCC»), senza che tale differenza di trattamento fosse oggettivamente giustificata.

Nella decisione controversa, la Commissione ha constatato una differenza tra i prezzi corrisposti dal CEGB ai membri dell'associazione ricorrente e i prezzi corrisposti alla BCC, ma ha affermato che la BCC e i membri dell'associazione ricorrente effettuavano forniture di carbone a condizioni non paragonabili. Il pagamento di prezzi più elevati da parte del CEGB per il carbone fornito dal BCC era pertanto giustificato, onde assicurare che il CEGB potesse rispettare gli obblighi legislativi ad esso imposti nella fornitura dell'energia elettrica necessaria nel Regno Unito.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente obietta che le constatazioni della Commissione, secondo le quali la BCC e i membri dell'associazione ricorrente non effettuavano forniture di carbone a condizioni paragonabili, non sarebbero supportate dalla prova sulla quale la Commissione ha basato la sua decisione.

Inoltre, la ricorrente afferma che il pagamento di un supplemento di prezzo per il carbone fornito dalla BCC costituirebbe un aiuto di stato non notificato, come tale di conseguenza illegittimo.

La ricorrente asserisce altresì che la constatazione della Commissione contraddirebbe una sua precedente decisione del 1991, avente ad oggetto lo stesso reclamo.

Per quanto riguarda il rigetto del reclamo della ricorrente da parte della Commissione relativamente al periodo 1984-1986, a motivo di inammissibilità e mancanza di interesse comunitario, la ricorrente deduce quando segue:

- la Commissione è incorsa in errore nel constatare che essa non sarebbe più competente in via esclusiva ai sensi del Trattato CECA a decidere in merito all'esistenza di una discriminazione nel corso del menzionato periodo;
- la Commissione è incorsa in errore nel constatare che i membri dell'associazione ricorrente possono proporre azione dinanzi ai giudici nazionali in relazione al citato periodo; e
- il ritardo nel dirimere le questioni sollevate nel reclamo della ricorrente dal 1990 è il risultato di precedenti errori di diritto della Commissione.

Ricorso proposto il 24 agosto 2007 — Jones e a./Commissione**(Causa T-320/07)**

(2007/C 247/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Glenn Jones e Daphe Jones (Neath, Galles) FForch-y-Garron Coal Company Ltd (Neath, Galles), Desmond Ivor Evans e David Raymond Evans (Maesteg, Galles) (rappresentante: D. I. W. Jefferys, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 2007 nel caso COMP/37.037 concernente la denuncia dei ricorrenti di un'illegittima discriminazione di prezzo da parte della Central Electricity Generating Board;
- condannare la Commissione a pagare le spese dei ricorrenti in tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Si tratta di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 230 EC per domandare l'annullamento della decisione della Commissione 18 giugno 2007 (Caso COMP/37.037 — SWSMA) che ha respinto una denuncia secondo cui le pratiche di prezzo adottate dalla Central Electricity Generating Board nel periodo compreso tra il 1984 e il 1990 nei confronti dei produttori di carbone costituiva un'illegittima discriminazione di prezzo verso i produttori privati di carbone compresi i ricorrenti, contraria all'art. 4, lett. b), del Trattato CECA allora in vigore.

I ricorrenti affermano che, nell'adottare questa decisione, la Commissione ha commesso numerosi fondamentali errori di diritto e/o di valutazione e quindi la decisione dovrebbe essere annullata.

I ricorrenti sostengono che la Commissione ha sbagliato in diritto valutando la questione della discriminazione di prezzo su base nazionale piuttosto che con riferimento al mercato locale in cui operavano i denunciati. Inoltre, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore affermando che le miniere private in licenza potevano solo fornire quantità limitate di carbone e a breve termine, considerate la dimensione delle infrastrutture minerarie e la politica per le licenze della British Coal Corporation. Infine, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha errato a concludere che, essendo giunto a scadenza il Trattato CECA e non godendo più di competenza esclusiva con riferimento a violazioni di questo, non era più necessaria una decisione della Commissione prima di richiedere la tutela giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali.

Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — Plant e altri/Commissione

(Causa T-324/07)

(2007/C 247/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gerry Plant (Varteg Pontypool, Regno Unito), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Regno Unito), Dennis Jones (Neath, Regno Unito), William Meyrick (Swansea, Regno Unito), J.G. Evans (Ammanford, Regno Unito), David Vivian Austin (Neath, Regno Unito), D. Powell (Neath, Regno Unito), James Rowland McCann (Neath, Regno Unito), D. B. Diplock (Neath, Regno Unito), John Phillips (Neath, Regno Unito) e Richard Thomas Kingston (Swansea, Regno Unito) (rappresentante: W. Graham, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione 18 giugno 2007, caso n. 37037/SWSMA;
- disporre ogni altra misura che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali dedotti dai ricorrenti sono simili a quelli dedotti nella causa T-318/07, *National Association of Licensed Opencast Operators/Commissione*

Ricorso proposto il 30 agosto 2007 — Cheminova e altri/Commissione

(Causa T-326/07)

(2007/C 247/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca), Cheminova Agro Italia Srl (Roma, Italia), Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgaria), Agrodan SA (Madrid, Spagna) e Lodi SAS (Grand Fougeray, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ dispone che gli Stati membri possano autorizzare un prodotto fitosanitario soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e se sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite. Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CEE, concernente la non iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza ⁽²⁾.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti rilevano che la decisione contestata è scientificamente incompleta nonché viziata, laddove non tiene conto di tutte le prove scientifiche sul malathion presentate alla convenuta. A parere delle ricorrenti, tale decisione viola inoltre gli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 91/414 e l'art. 95, n. 3, CE, in quanto la convenuta ha rifiutato di sottoporre i dati più recenti alla revisione *inter pares* («peer review»).

Le ricorrenti sostengono altresì che la decisione contestata si basa su una relazione scientifica che non è stata redatta nel rispetto del termine stabilito dall'art. 8, n. 7, del regolamento n. 451/00.

Inoltre, tra le violazioni addotte, le ricorrenti citano, inter alia, la lesione dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sussidiarietà e di buona amministrazione, nonché dell'obbligo di motivazione e del diritto al contraddittorio.

Infine, le ricorrenti affermano che non saranno in grado di esercitare i loro diritti di proprietà intellettuale in conformità all'art. 13 della direttiva 91/414 con riguardo al complesso dei dati presentati alla convenuta.

(¹) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

(²) GU L 146, pag. 19.

**Ricorso proposto il 29 agosto 2007 — Patrick Holding/
UAMI — Cassera (PATRICK EXCLUSIVE)**

(Causa T-327/07)

(2007/C 247/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca)
(rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cassera Spa
(Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione 28 giugno 2007 adottata dalla seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel

caso n. R 727/2006-2 e ordinare al convenuto di registrare il marchio contestato;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PATRICK EXCLUSIVE» per prodotti della classe 25 — domanda n. 3063427

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Cassera Spa

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi e denominativi comunitari, nazionali e internazionali «G. PATRICK» per prodotti delle classi 24 e 25

Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta interamente

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non vi è probabilità di confusione tra i marchi in conflitto.

**Ricorso proposto il 3 settembre 2007 — UPS Europe e
UPS Deutschland/Commissione**

(Causa T-329/07)

(2007/C 247/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: avv. T. Ottervanger e E. Henny)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare, in conformità all'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire non avendo preso posizione con riferimento alla denuncia presentata dalle ricorrenti alla Commissione stessa l'11 maggio 2004;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti lamentano che la Commissione ha omesso di agire in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo a norma dell'art. 232 CE, sulla denuncia da esse presentata alla Commissione l'11 maggio 2004 con riferimento ad aiuti di Stato illegittimi che essi asseriscono essere stati concessi dalla Germania alla Deutsche Post sotto forma, tra l'altro, di garanzie statali, contributi al fondo pensionistico della Deutsche Post ed esenzioni da vari obblighi di legge.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti affermano che la Commissione è tenuta a condurre un esame diligente e imparziale della denuncia ricevuta, in particolare alla luce della sua competenza esclusiva a valutare la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune.

Le ricorrenti sostengono, inoltre, che l'art. 232 CE deve essere interpretato nel senso che legittima singoli o imprese a presentare ricorso nei confronti di un'istituzione per omessa adozione di misure che avrebbero riguardato direttamente ed individualmente gli stessi, malgrado essi non fossero i potenziali destinatari delle dette misure.

Da ultimo, le ricorrenti asseriscono che si può ritenere che le misure che la Commissione ha omesso di adottare le riguardassero direttamente ed individualmente in quanto imprese in concorrenza con la Deutsche Post.

Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — Chupa Chups/Commissione**(Causa T-331/07)**

(2007/C 247/66)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Chupa Chups S.A. (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. Ramón Falcón Tella)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare il n. 2 dell'art. 1 della decisione della convenuta nel quale si dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto regionale di EUR 800 000 concesso nel 2003 in base al programma «Minería 2» e si dichiara che, di conseguenza, tale aiuto non potrà essere pagato;
- in via subordinata, annullare l'ultima frase del n. 2 dell'art. 1 della decisione, secondo la quale «di conseguenza, tale aiuto non potrà essere concesso»;
- condannare in ogni caso la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata considera incompatibile con il Trattato CE un aiuto a finalità regionale di EUR 800 000 concesso nel 2003 nell'ambito del programma «Minería 2», preventivamente autorizzato dalla Commissione. La decisione impugnata ha ritenuto la ricorrente non ammissibile a tale regime di aiuti, essendo dallo stesso escluse le imprese in crisi.

A sostegno delle proprie domande la ricorrente contesta alla Commissione un manifesto errore di valutazione, nonché la violazione del principio del legittimo affidamento.

Quanto alle inesattezze materiali e all'errore di valutazione della Commissione, la ricorrente sostiene che il 2002 è stato il primo anno in cui si registrarono perdite e che, nel disporre l'aiuto, le autorità nazionali non potevano essere a conoscenza di dette perdite, non essendo stato ancora approvato il bilancio.

Si sostiene d'altra parte che l'impresa non può essere considerata un'impresa in crisi ai sensi del punto 5, lett. a), degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, secondo il quale un'impresa si considera in difficoltà qualora abbia perduto la metà del capitale sottoscritto e la perdita di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. La Commissione commetterebbe qui un manifesto errore di valutazione, dal momento che, per calcolare la percentuale rappresentata dalle perdite e per determinare se le stesse riguardassero il capitale, essa non ha tenuto in considerazione le riserve legali e volontarie esistenti nella società, di importo più che sufficiente per assorbire la totalità delle perdite.

L'impresa ha superato da sé, con i propri mezzi e con quelli che le sono stati forniti dai creditori e dalle banche private, la fase caratterizzata da perdite, cosicché non è possibile considerarla un'impresa in crisi, ai sensi del punto 4 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, il quale indica come imprese in crisi quelle che non sono in grado di superare la situazione senza aiuti esterni.

Nemmeno si sono manifestati i sintomi a cui fa riferimento il punto 6 degli Orientamenti, dal momento che le perdite non sono state crescenti, ma decrescenti. Le scorte non aumentano, bensì diminuiscono. L'indebitamento non è stato crescente, ma decrescente. Gli oneri da interessi non sono aumentati, e il risultato finanziario negativo si è ridotto significativamente tra il 2002 e il 2003.

La ricorrente sostiene anche che il divieto di dare esecuzione all'aiuto di EUR 800 000, concesso nel 2003 nell'ambito di un programma di aiuti regionali approvato dalla Commissione, viola il legittimo affidamento.

Afferma in proposito che il divieto del pagamento dell'aiuto incide negativamente sul bilancio degli attivi e passivi dell'impresa nello stesso modo di una decisione di recupero, con la sola differenza che, in questo caso, non sono dovuti interessi.

L'aiuto sarebbe stato approvato dalla Commissione e la Chupa Chups non avrebbe avuto alcun motivo per ritenere di non avere ad esso diritto. In mancanza dell'aiuto regionale avrebbero potuto essere prese decisioni di investimento differenti.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2007
— **easyJet/Commissione**

(Causa T-300/04) ⁽¹⁾

(2007/C 247/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2007
— **JAKO-O/UAMI — P.I. Fashion (JAKO-O)**

(Causa T-220/06) ⁽¹⁾

(2007/C 247/68)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 249 del 14.10.2006.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Ricorso proposto il 6 luglio 2007 — Gering/Europol

(Causa F-68/07)

(2007/C 247/69)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Radolf Gering (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione sul reclamo 5 aprile 2007, inviata il 10 aprile 2007 e, ove occorra, annullare altresì il contratto 24 aprile 2007 per quanto attiene all'inquadramento;
- condannare l'Europol:
 - in via principale, a versare al ricorrente, a decorrere dal 1° agosto 2003, una retribuzione corrispondente al grado 4.2 ovvero, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, una retribuzione corrispondente al grado 4.1;
 - in via subordinata, a versare al ricorrente, a decorrere dal 1° agosto 2004, una retribuzione corrispondente al grado 4.6, a decorrere dal 1° agosto 2005, una retribuzione corrispondente al grado 4.8 e, a decorrere dal 1° agosto 2007, una retribuzione corrispondente al grado 4.9;
- condannare l'Europol alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta in particolare la decisione dell'Europol 5 aprile 2007, nonché la clausola addizionale 24 aprile 2007 inserita nel suo contratto di assunzione, in quanto tali atti inquadrano il ricorrente nel grado 4, secondo scatto, a decorrere dal 1° dicembre 2004 anziché dal 1° agosto 2003, data della sua assunzione.

Il ricorrente sostiene che l'Europol avrebbe dovuto rispettare il principio della parità di trattamento a livello retributivo e di inquadramento dei membri del suo personale. In effetti, secondo l'Europol, la decisione di inquadrare il ricorrente ad un livello

superiore a partire dal 1° dicembre 2004, anziché dal 1° agosto 2003, trova giustificazione nel fatto che solo a decorrere da quest'ultima data il ricorrente avrebbe iniziato a svolgere attività di portata analoga a quelle dei capi unità inquadrati nel grado 4, comportanti responsabilità simili. Il ricorrente contesta tale tesi sostenendo che l'Europol non avrebbe chiarito in cosa i compiti e le responsabilità da lui esercitate nel periodo dal 1° agosto 2003 al 1° dicembre 2004 si differenzierebbero da quelle degli altri capi unità. Inoltre, l'Europol non avrebbe provato i fatti e le circostanze atti a dimostrare che le attività del ricorrente fossero meno impegnative o che comportassero responsabilità inferiori rispetto a quelle degli altri capi unità.

Ricorso proposto il 27 luglio 2007 — Boudova e a./Commissione

(Causa F-78/07)

(2007/C 247/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Stanislava Boudova (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione implicita della Commissione 23 settembre 2006, confermata con lettera del direttore generale dell'Ufficio per le pubblicazioni delle Comunità europee (OPOCE) 26 settembre 2006, che respinge la domanda dei ricorrenti 23 maggio 2006, il cui oggetto era:
 - la revisione del loro inquadramento al grado B*3 stabilito nella decisione di assunzione dei ricorrenti in qualità di dipendenti in prova, e il loro reinquadramento al grado B*6, al momento in cui tale decisione è entrata in vigore,

- la ricostituzione della carriera su tale base tra la data della loro entrata in servizio come dipendenti in prova e la data della decisione che sarebbe stata adottata,
 - il pagamento della differenza tra la retribuzione alla quale essi avrebbero avuto diritto durante tale periodo, se fossero stati inquadrati al grado B*6, e quella di cui hanno beneficiato in ragione del loro inquadramento al grado B*3;
- condannare la convenuta alle spese.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano un motivo unico, relativo alla violazione degli artt. 5, nn. 3 e 4, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, interpretati alla luce del principio di parità di trattamento. In particolare, l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che esso è applicabile agli agenti temporanei nominati dipendenti di ruolo sulla base di un concorso esterno, cosa che impedirebbe di fissare l'inquadramento nel grado di tale categoria sulla base dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto.

(¹) GU L 124 del 27 aprile 2004, pag. 1.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti affermano di essere stati assunti dalla Commissione in qualità di agenti ausiliari, prima dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (¹), su posti di correttore presso l'OPOCE, nella prospettiva dell'allargamento e della copertura di tali posti tramite concorso generale.

Dopo aver partecipato con successo a concorsi generali, pubblicati per il grado B5/B4 prima del 1° maggio, in vista della copertura dei suddetti posti, i ricorrenti sono stati assunti come dipendenti in prova sulla base di elenchi di riserva pubblicati in seguito a tale data. Il loro inquadramento è stato fissato al grado B*3, sulla base dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (Statuto).

I ricorrenti fanno valere che il loro ricorso è ricevibile malgrado essi non abbiano presentato entro il termine statutario il reclamo avverso le decisioni che fissano il loro inquadramento nel grado, a causa della sopravvenienza di un fatto nuovo sostanziale. Si tratta della decisione dell'Ufficio del Parlamento europeo 13 febbraio 2006, di reinquadrare gli agenti temporanei nominati dipendenti di ruolo, sulla base di concorsi esterni, dopo il 1° maggio 2004, nel grado nel quale sarebbero stati inquadrati se fossero stati assunti come dipendenti di ruolo prima di tale data.

I ricorrenti si ritengono discriminati a causa del reinquadramento di questi dipendenti del Parlamento e considerano di aver diritto al beneficio dello stesso trattamento, in quanto sostengono di essere stati, in realtà, assunti in qualità di agenti temporanei e non ausiliari. Infatti, a loro avviso, i loro contratti rientrano nell'ambito dell'art. 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA) e non dell'art. 3 dello stesso regime, visto che essi dovevano occupare posti provvisoriamente vacanti e non sostituire dipendenti o agenti temporanei che a titolo provvisorio non potevano esercitare le loro funzioni. In subordine, i ricorrenti fanno valere che, anche supponendo di essere stati assunti quali agenti ausiliari, la loro situazione sarebbe, ad ogni modo, analoga a quella degli agenti temporanei.

Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Barbin/Parlamento

(Causa F-81/07)

(2007/C 247/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione del Parlamento di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2006;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, secondo le disposizioni interne del Parlamento riguardanti la promozione, la durata media nel grado AD 11 è di quattro anni. Inquadrata in tale grado dal 1° aprile 2001, la ricorrente ha raggiunto la soglia di riferimento per essere promossa al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2006. Inoltre, il comitato di promozione ha iscritto il suo nome nell'elenco dei dipendenti di ruolo dei quali si raccomanda una promozione a tale grado e a titolo dell'esercizio di promozione in questione.

Ad avviso della ricorrente, l'Autorità che ha il potere di nomina non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare il rifiuto di promuoverla e ha così violato l'obbligo di motivazione. Inoltre, la decisione impugnata si fonderebbe sulla decisione, oggetto della causa F-44/07 ⁽¹⁾, recante attribuzione alla ricorrente di un solo punto di merito. La ricorrente invoca infine la violazione dell'art. 1 quinquies dello Statuto del personale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 155 del 7 luglio 2007, pag. 45.

**Ricorso presentato il 25 agosto 2007 — Marcuccio/
Commissione**

(Causa F-86/07)

(2007/C 247/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione (in appresso la «decisione contro-versa»), comunque formatasi, mercé alla quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda del ricorrente datata 10 luglio 2006, da lui inoltrata all'autorità che ha il potere di nomina al fine di ottenere il risarcimento, sia in forma specifica che per equivalente, del danno causato da fatti, atti e comportamenti illeciti, ed in particolare molestie psicologiche, perpetrati da agenti della convenuta nel corso dell'assegnazione del ricorrente presso la delegazione della Commissione in Angola (in appresso il «danno in causa»);
- annullare, per quanto necessario, la nota datata 9 ottobre 2006, prot. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;
- annullare, per quanto necessario, la nota datata 23 aprile 2007, rif. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, con la quale fu rigettato il reclamo datato 27 dicembre 2006 e formato dal ricorrente avverso la decisione controversa e la nota datata 9 ottobre 2006;

- annullare, per quanto di ragione, la nota datata 27 settembre 2005, rif. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;
- accertare la corrispondenza al vero degli atti, fatti e comportamenti di cui alla domanda del 10 luglio 2006 del ricorrente, con la conseguente, per quanto necessario e anche in via incidentale, dichiarazione di illiceità dei medesimi, ovvero, in subordine, condannare la convenuta ad effettuare senza indugio un'inchiesta;
- condannare la convenuta a comunicare al ricorrente, senza indugio e per iscritto, i risultati di detta inchiesta e a dare idonea pubblicità ai medesimi nonché a garantirne l'accesso al pubblico;
- condannare la convenuta a procedere, senza indugio alcuno ulteriore, alla distruzione materiale degli originali e di tutte le copie della nota di archivio datata 14 agosto 2001, intitolata «Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola», ed a notificarne al ricorrente per iscritto l'avvenuta distruzione materiale;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 520 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento, fino alla data odierna, di quella parte del danno in causa già prodottasi in capo al ricorrente;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui, integralmente accolte le conclusioni di questo ricorso, le relative decisioni saranno senza eccezione alcuna eseguite, la somma di EUR 1 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno in causa che si produrrà nel lasso di tempo che va da domani fino al giorno di esecuzione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, confusione e pretestuosità delle ragioni addotte dalla convenuta; 2) violazione di legge avente carattere grave, palese e manifesto; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

Ricorso presentato il 31 agosto 2007 — Marcuccio/Commissione**(Causa F-87/07)**

(2007/C 247/73)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la nota datata 18 dicembre 2006, prot. ADMIN. B.2 MB/hm (2006) 29517;
- annullare la decisione, comunque formatasi, mercé alla quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda del ricorrente datata 2 agosto 2006, da lui inoltrata all'autorità che ha il potere di nomina al fine di ottenere, da un lato, il risarcimento di quella parte già prodottasi a tale data del danno subito dal ricorrente e cagionato da atti, fatti e comportamenti illeciti concernenti tre certificati medici prodotti dal ricorrente nell'estate del 2001 (il prosieguo: il «danno in causa»), e, dall'altro lato, l'autorizzazione in base all'articolo 19 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee a deporre negli instaurandi giudizi che il ricorrente intende formare in relazione agli atti, fatti e comportamenti suddetti nonché a produrre innanzi le competenti giurisdizioni una nota datata 14 agosto 2001, a firma del capo unità vicario del servizio medico della Commissione;

- annullare, per quanto necessario, la nota datata 27 aprile 2007, rif. ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, con la quale fu rigettato il reclamo datato 12 gennaio 2007 formato dal ricorrente avverso il rigetto della domanda datata 2 agosto 2006;
- accertare gli atti, fatti e comportamenti di cui alla domanda del 2 agosto 2006 del ricorrente, nonché, quantomeno in via incidentale, dichiarare l'illiceità dei medesimi;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 100 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento di quella parte del danno in causa già prodottasi alla data odierna;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui, integralmente accolte le conclusioni di questo ricorso, le relative decisioni saranno senza eccezione alcuna eseguite, la somma di EUR 20, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno in causa che si produrrà nel lasso di tempo che va da domani fino al giorno di esecuzione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, confusione e pretestuosità delle ragioni addotte dalla convenuta; 2) violazione di legge avente carattere grave, palese e manifesto; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

RETTIFICHE**Corrigendum alla comunicazione sulla Gazzetta ufficiale nella causa T-263/07**

(«Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» C 223 del 22 settembre 2007, pag. 12)

(2007/C 247/74)

Occorre leggere come segue la comunicazione sulla GU nella causa T-263/07

«Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Estonia/Commissione

(Causa T-263/07)

(2007/C 223/17)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Eesti Vabariik (rappresentante: Lembit Uibo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione dei gas a effetto serra, notificato dall'Estonia conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE ⁽¹⁾.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione delle Comunità europee 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione dei gas a effetto serra, notificato dall'Estonia conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, va annullata per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 9, nn. 1 e 3 e dell'art. 11, n. 2 della direttiva 2003/87/CE nonché eccesso di potere derivante dalla violazione stessa;
- manifesto errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione le vere informazioni ad essa accessibili, ma si è fondata su presupposti falsi che hanno direttamente ed essenzialmente influito sul risultato consistente nella decisione controversa nonché sulla fissazione globale delle quote di emissione;
- violazione dell'art. 175, n. 2, lett. c), CE, in quanto la Commissione non ha competenza per adottare misure che influenzano essenzialmente sulla scelta degli Stati membri tra diverse fonti di energia nonché sulla loro struttura generale di approvvigionamento energetico;
- violazione del principio di buona amministrazione poiché la Commissione non ha adottato la decisione valutando tutte le essenziali circostanze di fatto delle singole situazioni concrete, né controllato se fossero pertinenti tutti i presupposti invocati in occasione dell'adozione della decisione;
- violazione dell'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 245 del 25 ottobre 2003, pag. 32).»